

Codice A1012B

D.D. 9 settembre 2021, n. 490

Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schemi di contratto.



ATTO DD 490/A1012B/2021

DEL 09/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schemi di contratto

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 81 del 25.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale prot. n. 9843/A1111C del 17.2.2021, del noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale suddiviso in tre lotti come segue:

- Lotto 1 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Milano, Viale Certosa n. 144 per l'importo di € 1.150.800,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 253.220,00 e così per complessivi € 1.40220,00 o.f.i.;
- Lotto 2 FORGRAF S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (MI), Via Sondrio n. 12 per l'importo di € 159.600,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 320,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 35.182,40 e così per complessivi € 195.102,40 o.f.i.;
- Lotto 3 MOLTECO PRINTING S.r.l. - Torino, Via Reiss Romoli n. 148 per l'importo di € 87.720,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 19.342,40 e così per complessivi € 107.262,40 o.f.i.;

subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dai concorrenti in sede di offerta, effettuata presso ANAC;

- l'Operatore Economico XEROX S.p.A., classificatosi secondo nella graduatoria relativamente al Lotto 1, proponeva ricorso avanti il TAR Piemonte, n. 00314/2021 REG. RIC, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 81 del 25.02.2021 con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva in capo all'Operatore KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale sostenendo l'illegittimità della stessa;

- con sentenza n. 536/2021 del 25.05.2021 il TAR PIEMONTE - Sez. I – respingeva il ricorso presentato da XEROX S.p.A. in quanto infondato nel merito;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., confermando l'aggiudicazione, relativamente al Lotto 1, a KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A.;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo agli Operatori economici aggiudicatari e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo gli schemi allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del “visto del direttore” poiché, data la “mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione”;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 81 del 25.02.2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014;
- L. 190/2012 nonché la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- Artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 81 del 25.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale prot. n. 9843/A1111C del 17.2.2021, del noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale suddiviso in tre lotti come segue:

- Lotto 1 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - Milano, Viale Certosa n. 144 per l'importo di € 1.150.800,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 253.220,00 e così per complessivi € 1.404.220,00 o.f.i.;
- Lotto 2 FORGRAF S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (MI), Via Sondrio n. 12 per l'importo di € 159.600,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 320,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 35.182,40 e così per complessivi € 195.102,40 o.f.i.;
- Lotto 3 MOLTECO PRINTING S.r.l. - Torino, Via Reiss Romoli n. 148 per l'importo di € 87.720,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 19.342,40 e così per complessivi € 107.262,40 o.f.i.

subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dai concorrenti in sede di offerta, effettuata presso ANAC;

- di prendere atto della sentenza n. 536/2021 del 25.05.2021, con la quale il TAR PIEMONTE - Sez. I – respingeva il ricorso relativamente al Lotto 1, in quanto infondato nel merito, presentato da XEROX S.p.A. per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 81 del 25.02.2021 con la quale era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in capo all’Operatore KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale sostenendo l’illegittimità della stessa;

- di dichiarare l’avvenuta efficacia della determinazione n. 81 del 25.02.2021 di aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, del noleggio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., confermando l’aggiudicazione, relativamente al Lotto 1, a KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A.;

- di dare atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo agli Operatori economici aggiudicatari e che le medesime sono risultate regolari;

- di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo gli schemi allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA PER
IL CENTRO STAMPA REGIONALE (LOTTO 1).**

CIG N.: 83819804B6.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.151.000,00, oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. _____), rappresentata
da _____, nato a _____, il
_____, - Dirigente del
Settore _____, domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede regionale di Torino,
via Viotti n. 8, di seguito **"Il Committente"**

E

La Società **KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA
S.p.A.** (P.I.: 08861580150) con sede in MILANO,
Viale Certosa n. 144, rappresentata dal
Sig. _____, nato a _____, il _____,
in qualità di _____ della Società e
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la
sede della Società medesima, di seguito
"l'Appaltatore", il quale interviene nel presente
contratto (in seguito **"Contratto"**)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 238 del 1.6.2020, il
Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni

Mobili, Economato e Cassa Economale ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto del Servizio (Capitolato Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche, DUVRI, Relazione Tecnica di sistemi di stampa (Lotto 1), di apparecchiature varie (Lotto 2, di sistema gestionale (Lotto 3), e servizi connessi per il Centro Stampa della Regione Piemonte, in particolare le schede F, H, D per il Lotto 2 per il noleggio di vari sistemi di finitura per il Centro Stampa della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- con determinazione n. 310 del 23.7.2020, il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal

documento complementare "Disciplinare di gara" dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario;

- con determinazione n. 81 del 25.02.2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, prot. n. 9843/A1111C del 17.2.2021, della procedura di gara in argomento. Relativamente al Lotto 1, l'affidamento è stato effettuato in capo alla Società KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. corrente in _____ per l'importo di € 1.150.800,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 253.220,00 e così per complessivi € 1.404.220,00 o.f.i;

- con determinazione n. _____ del _____ 2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 81 del 25.02.2021

di aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., provvedendo nel contempo all'approvazione degli schemi di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in seguito C.S.A. ed i relativi allegati, l'offerta tecnico-economica, nonché il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

**ART. 2 -OGGETTO - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL
CONTRATTO(ALLEGATI NON MATERIALMENTE) - ORDINE DI
PREVALENZA**

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio di n. 6 sistemi di stampa digitale, a colori e 1 sistema di stampa digitale in bianco e nero, integrata dall'assistenza tecnica e dalla somministrazione di tutti i materiali di consumo necessari al loro corretto funzionamento, eccettuata la carta (Lotto 1) e precisamente:

- n. 5 apparecchiature di stampa a colori con finitura booklet e rifilo trilaterale;
- 1 apparecchiatura di stampa b/n con finitura booklet e rifilo trilaterale;
- eventuali future forniture/servizi opzionali affidabili nei successivi 3 anni dalla stipulazione del presente Contratto ex art. 63 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo massimo di Euro 50.000,00, oltre I.V.A.

Relativamente alle specifiche tecniche minime e alle prestazioni delle apparecchiature oggetto del presente Contratto, nonché alle specifiche e criteri ambientali minimi delle stesse si fa espresso rinvio alle Schede Tecniche allegate al C.S.A. - Schede "A", "B" e "C" le quali, ancorché non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale unitamente alle caratteristiche minime previste dal

D.M. 17.10.2019.

Fanno parte parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Capitolato Speciale e suoi allegati e i criteri Ambientali Minimi in essi citati;
- l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione Appaltante con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
- il DUVRI elaborato dall'appaltatore a cui le parti fanno rinvio.

L'affidamento viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati e ai Criteri Ambientali Minimi in essi citati, nel DUVRI elaborato dal Committente, nel DUVRI elaborato dall'Appaltatore, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

In caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti sopra

elencati, vale la soluzione che a giudizio del RUP, risulti la più aderente alle finalità del contratto. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnico- economica.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è stabilita in cinque anni dalla data di avvio del noleggio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta, fatta salva l'eventuale proroga tecnica delle prestazioni nelle more dello svolgimento di nuova gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del C.S.A.

Il canone decorerà dalla data di effettiva installazione delle apparecchiature.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Gli ordini di installazione sono emessi dal Committente e trasmessi all'Appaltatore il quale deve, entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare le apparecchiature presso la sede del

Centro Stampa regionale in via Pisano n. 6 - Torino, o in caso di avvenuto trasferimento dello stesso nel Palazzo Unico degli uffici della Regione Piemonte, in Via Passo Buole n. 22 - Torino.

L'installazione deve essere effettuata secondo i termini stabiliti dall'articolo 10, punto 6 del C.S.A., che si richiama.

Ad installazione avvenuta, il regolare funzionamento delle apparecchiature dovrà essere accertato da un Funzionario del Committente, in presenza di un tecnico dell'Appaltatore.

**ART. 5 - VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE
APPARECCHIATURE - VARIAZIONE DELL'APPALTO -
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI
EFFICACIA**

Il Committente può richiedere, in ogni momento e per tutta la durata del presente Contratto, l'espansione delle apparecchiature noleggiate, mediante l'installazione di nuovi accessori o la sostituzione di accessori esistenti, previa ridefinizione del canone di noleggio.

Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per le apparecchiature in noleggio, l'Appaltatore dovrà sostituire le medesime con macchine di diverso

modello, previamente accettato dal Committente, che possiedano le caratteristiche indicate nelle Schede Tecniche A, B e C e senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 8 del C.S.A., che si richiama.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature stesse.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore, per l'intera durata del Contratto, si impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del C.S.A., che si applica integralmente.

**ART. 8 - SOMMINISTRAZIONI DEI MATERIALI DI CONSUMO
DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti

responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature.

**ART. 9 - QUALITA' DELLE PRESTAZIONI - RILEVAZIONE
DELLE COPIE PRODOTTE**

L'Appaltatore deve predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nei termini previsti e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10 del C.S.A., cui si fa espresso rinvio.

Le macchine fotocopiatrici installate dovranno essere munite di un contatore, facilmente consultabile anche da parte del personale del Committente, dal quale si possa desumere il numero delle copie a colori ed in bianco e nero prodotte.

L'Appaltatore dovrà provvedere, autonomamente, alla rilevazione del numero delle copie prodotte, mediante la lettura del contatore e trasmettere al Committente i relativi dati.

Le eventuali copie eccedenti dovranno essere fatturate alla scadenza di ogni annualità contrattuale ed il relativo pagamento avverrà nei modi e termini previsti per il canone con cadenza trimestrale posticipata, ai sensi del successivo articolo 12.

**ART. 10 - IMPORTO CONTRATTUALE - REVISIONE DEL
CORRISPETTIVO**

L'importo contrattuale è pari a € 1.150.800,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 253.220,00 e così per complessivi € 1.404.220,00 o.f.i.

L'importo contrattuale sarà sottoposto a revisione periodica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo quanto più puntualmente previsto dall'art. 8 del C.S.A. cui si rinvia.

**ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'articolo 3, comma 1, della predetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000. Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo capoverso, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, a pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice Identificativo di Gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà posticipatamente, con cadenza trimestrale, il canone mensile relativo

alle macchine installate, come stabilito dall'articolo 18 del C.S.A., che si richiama.

L'Appaltatore dovrà presentare, alla scadenza di ogni rata trimestrale, copia dei rapporti di intervento eseguiti o dichiarazione che non sono stati eseguiti interventi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvederà, a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), entro 10 giorni, all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni periodiche alle condizioni contrattuali e comunicherà la conclusione della verifica all'Appaltatore, che potrà inviare la relativa fattura; il pagamento verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima in applicazione del D.Lgs. N. 231/2002 e s.m.i.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile al Committente, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. In tal caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.

231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'avvenuta verifica di conformità. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il canone con cadenza trimestrale posticipata, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al precedente articolo 11.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, debitamente compilate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio:_____.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Partita IVA_____.

Le fatture dovranno indicare il numero C.I.G., il numero della determinazione di impegno e numero di ordine, il codice IBAN completo, la data di esecuzione o periodo di riferimento e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'Appaltatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente. In difetto, la cessione non sarà opponibile a

quest'ultimo e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere.

L'Appaltatore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente "dedicato" indicato dall'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati presso_____.

Le persone fisiche delegate ad operare sui conti medesimi sono le seguenti:

- _____.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

In caso di cessione del credito, nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione, il cessionario dovrà dichiarare che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato (così come meglio specificato nel successivo art. 22).

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il "Direttore dell'esecuzione del Contratto" (di seguito D.E.C.), nella persona del Dott. _____- Funzionario regionale del Settore Patrimonio, così come previsto dall'art. 111, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del noleggio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali, svolgendo tutti i compiti di cui agli

articoli 102 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al relativo Regolamento attuativo approvato con D.M. n. 49/2018 cui si fa integrale rinvio.

ART. 14 - PENALI

L'Appaltatore é tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e in buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione della prestazione contrattuale ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento (R.U.P.), anche a seguito di segnalazioni da parte del D.E.C., procede, previa instaurazione di contraddittorio con l'Appaltatore, all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

L'applicazione delle penali non esime dall'adempimento dell'obbligazione e non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte del Committente nei confronti dell'Appaltatore.

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla richiesta del risarcimento del danno ulteriore.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali saranno applicate come segue:

1) il mancato intervento per assistenza tecnica entro i termini indicati dal C.S.A. darà luogo all'applicazione di una penale di Euro 100,00= al giorno. Nel caso in cui l'intervento, sebbene eseguito nei termini, non sia risolutore, si applicherà la medesima penale salvo che l'Appaltatore, con un ulteriore intervento, ripristini la piena funzionalità della macchina entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta. In tutti i casi il canone mensile di noleggio sarà ridotto dello 0,1% per ogni giorno di "fermo macchina". Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla chiamata, l'Appaltatore s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta funzionalità, ferma restando

l'applicazione della penale di cui al precedente comma;

2) i ritardi OLTRE 48 ORE DALL'ORDINE nella fornitura del materiale di consumo daranno luogo all'applicazione di una penale di Euro 50,00= al giorno; inoltre, per ogni giorno di "fermo macchina", il canone mensile di noleggio sarà ridotto di 0,1%.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

L'ammontare delle penali, comminabili per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dello stesso ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente risolve il contratto, durante il periodo di efficacia, qualora

sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali oppure qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà del Committente di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, il Committente, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per adempiere, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio al completamento in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Libro

Quarto (obbligazioni) del Codice Civile in quanto applicabili.

La penale sarà applicata anche per accertate carenze qualitative degli appalti di cui al descritto Lotto.

Per il Lotto oggetto del presente Contratto si richiama inoltre l'art. 10, punto 6 del C.S.A.

ART. 15 - CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n._____, emessa in data 08.07.2021 dalla Compagnia_____, per l'importo di Euro_____.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, ad opera dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto di Verifica di conformità del servizio.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo, prima dell'inizio delle prestazioni, un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività presso il Centro Stampa regionale dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente Contratto.

Come risulta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che costituisce parte integrante del presente Contratto, sussistono interferenze tra le attività dell'Appaltatore e le attività del Centro Stampa.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora risulti dal D.U.R.C., da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore, subcontraente sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)

il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi, subcontratti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal pagamento del canone l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto per il Committente di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Committente pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma, pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del medesimo da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 C.C. nonchè da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni contrattuali.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del presente Contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto più puntualmente disciplinato agli artt. 12 e 13 del C.S.A.

**ART. 17 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI -
RESPONSABILITA' VERSO TERZI - DANNI DI FORZA**

MAGGIORE

L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione causato dalla propria opera e

da quella del proprio personale sia nei confronti del Committente che verso terzi.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si demanda agli artt. 11, 12 e 13 del C.S.A. che si richiama.

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni non potranno mai essere considerati di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro 5 (cinque) giorni dal momento del loro verificarsi, unicamente mediante lettera raccomandata/PEC, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 per i casi di risoluzione del contratto, il Committente potrà chiedere la risoluzione prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante PEC/ raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 48, commi 17 e 18 e 110, del Codice;
- c) morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto, in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita ed il Committente non

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

d) interruzione non motivata delle prestazioni;

e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, ed, in generale, violazione del dovere di riservatezza;

f) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;

g) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;

h) frode da parte dell'Appaltatore;

i) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità;

l) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che

stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015;

n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità delle prestazioni contrattuali entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;

o) grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

p) qualora dal ritardato inadempimento degli obblighi contrattuali derivi un importo massimo della penale comminabile superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

q) nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente.

Il presente contratto di appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L.

n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per le prestazioni oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora effettuate, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

E' inoltre riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e

l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione delle macchine, protratto per oltre dieci giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 4 del presente contratto;

- ripetuti inadempimenti agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti;

- riscontro, anche dopo l'installazione delle macchine e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più accessori non risultino adeguati alla produttività minima richiesta o che non siano in grado di fornire le prestazioni specificate negli Allegati Schede "A", "B" e "C" del C.S.A.;

- inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente atto ed il C.S.A. prevedano tale conseguenza.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà pertanto all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento, di cui alle premesse, con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento ad altro Operatore Economico.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto sarà, in ogni caso, sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accertate dal D.E.C., impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente dell'importo per la

mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale, a qualsiasi titolo presente nelle sedi regionali, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento al Committente degli eventuali danni cagionati.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 17 del C.S.A. Nel caso in cui il D.E.C. accerti un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale dell'appalto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per l'affidamento ad altro Operatore Economico ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva pertanto ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento dell'appalto.

ART. 19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi le prestazioni o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore , senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quello.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 20 - RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile all'Appaltatore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del C.C.

In tal caso è riconosciuto all'Appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

ART. 21 - RECESSO DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del C.S.A. cui si fa rinvio.

**ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL
CONTRATTO - SUBAPPALTO - VICENDE SOGGETTIVE**

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del presente appalto; le suddette cessioni o procure non saranno accettate, ne' potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come più puntualmente disciplinato dall'art. 21 del C.S.A. che si richiama.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG associato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in materia di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

In caso di modifiche soggettive resta comunque fermo quanto previsto agli artt. 106, comma 1, lett. d), 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, del Codice. Si fa rinvio alla disciplina più puntualmente indicata all'art. 23 del C.S.A., che si richiama.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, il Committente provvederà ad interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita, presso il Committente, il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del C.C. con il titolare del subappalto

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, il Committente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i, salve le

ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, comma 8.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina dell'art. 7 del C.S.A.

**ART. 23 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE -
OSSERVANZA DELLE LEGGI - CLAUSOLA DI RINVIO**

L'Appaltatore si impegna:

1. a rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Regionale Anticorruzione; in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012;
- 2 In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 - la Misura 6.10, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- alle Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi
- nel Regolamento approvato con D.M. n. 49/2018;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono le prestazioni oggetto del presente Contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Oltre gli oneri di cui al Capitolato sono altresì a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984 i seguenti obblighi speciali:

a) spese di contratto, registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986

n. 131) e bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;

b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti il noleggio e per tutta la durata dello stesso.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: IL GIORNALE" edizione nazionale, "AVVENIRE" edizione nazionale, "LA STAMPA" edizione regionale e "LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI" edizione basso Piemonte), corrispondenti a circa € 2.878,95 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

mediante comunicazione che specificherà l'importo esatto e la modalità di pagamento.

**ARTICOLO 25 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -
TRIBUNALE COMPETENTE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza, detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, egli decade dal diritto a farle valere.

Si applicano, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni in materia di accordo bonario previste dall'art. 205 del Codice.

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in

via amministrativa, é devoluta alla giurisdizione civile ordinaria.

L'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è il Tribunale di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE -
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI DA
PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del presente contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi

all'esecuzione del presente Contratto;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

- Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni o comunque per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta.
- I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Diritti dell'interessato
- All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento,

la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

- Titolare del Trattamento
- Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore _____
- - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- - il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi

interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato.

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, l'Appaltatore è nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale (come indicato al precedente articolo 28). Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto nel dal Delegato.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità delle prestazioni affidate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento

da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le prestazioni del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di

comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale

o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3. vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4. assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5. se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6. se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati ed informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

del Contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal Contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;

oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del Contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie

di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro-tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti

degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in

qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione delle prestazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o

richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo è compreso nell'importo contrattuale.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

- il Committente:_____;
- l'Appaltatore:_____.

Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che

ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata_____, analogamente il Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica _____-

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: artt. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare,
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI VARI SISTEMI DI
FINITURA ED APPARECCHIATURE VARIE PER IL CENTRO
STAMPA REGIONALE (LOTTO 2).**

CIG N.: 8381998391.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 159.920,00, oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. _____), rappresentata dal _____, nato a _____, - Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, via Viotti n. 8, di seguito "**Il Committente**"

E

La Società **FORGRAF S.r.l.** (P.I.: _____) con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito "**l'Appaltatore**", il quale interviene nel presente contratto (in seguito "**Contratto**")

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 238 del 1.6.2020, il

Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto del Servizio (Capitolato Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche, DUVRI, Relazione Tecnica di sistemi di stampa (Lotto 1), di apparecchiature varie (Lotto 2, di sistema gestionale (Lotto 3), e servizi connessi per il Centro Stampa della Regione Piemonte, in particolare le schede F, H, D per il Lotto 2 per il noleggio di vari sistemi di finitura per il Centro Stampa della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- con determinazione n. 310 del 23.7.2020, il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal

bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario;

- con determinazione n. 81 del 25.02.2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, prot. n. 9843/A1111C del 17.2.2021, della procedura di gara in argomento. Relativamente al Lotto 2, l'affidamento è stato effettuato in capo alla Società FORGRAF S.r.l., corrente in _____ per l'importo di € 159.600,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 320,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 35.182,40 e così per complessivi € 195.102,40 o.f.i.;

- con determinazione n. _____ del _____ 2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto a dichiarare l'avvenuta

efficacia della determinazione n. 81 del 25.02.2021 di aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., provvedendo nel contempo all'approvazione degli schemi di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in seguito C.S.A. ed i relativi allegati, l'offerta tecnico-economica, nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

**ART. 2 -OGGETTO - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL
CONTRATTO(ALLEGATI NON MATERIALMENTE) - ORDINE DI
PREVALENZA**

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio di vari sistemi di finitura e apparecchiature varie per il Centro Stampa della Regione Piemonte, integrata dall'assistenza tecnica (Lotto 2), e precisamente:

una brossuratrice automatica fuori linea (scheda H)

una piegatrice senza cordonatura (scheda D)

una cordonatrice/piegatrice (scheda F)

un tagliacarte automatico (scheda E) un tagliacarte trilaterale fuori linea (scheda G)

Relativamente alle specifiche tecniche minime e alle prestazioni delle apparecchiature oggetto del presente contratto, nonché alle specifiche e criteri ambientali minimi delle stesse, si fa espresso rinvio alle suddette schede tecniche allegate al C.S.A. e contenute nella Relazione Tecnica del Lotto 2, Schede le quali, ancorché non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Fanno parte parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Capitolato Speciale e suoi allegati e i criteri Ambientali Minimi in essi citati;
- l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;

- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione Appaltante con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
- il DUVRI elaborato dall'appaltatore a cui le parti fanno rinvio.

L'affidamento viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati e ai Criteri Ambientali Minimi in essi citati, nel DUVRI elaborato dal Committente, nel DUVRI elaborato dall'Appaltatore, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

In caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, vale la soluzione che a giudizio del RUP, risulti la più aderente alle finalità del contratto. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnico- economica.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è stabilita in cinque anni dalla data di avvio del noleggio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta, fatta salva l'eventuale proroga tecnica delle prestazioni nelle more dello svolgimento di nuova gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del C.S.A.

Il canone decorerà dalla data di effettiva installazione delle apparecchiature.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Gli ordini di installazione sono emessi dal Committente e trasmessi all'Appaltatore il quale deve, entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare le apparecchiature presso la sede del Centro Stampa regionale in via Pisano n. 6 - Torino, o in caso di avvenuto trasferimento dello stesso nel Palazzo Unico degli uffici della Regione Piemonte, in Via Passo Buole n. 22 - Torino.

L'installazione deve essere effettuata secondo i termini stabiliti dall'articolo 10, punto 6 del C.S.A., che si richiama.

Ad installazione avvenuta, il regolare funzionamento delle apparecchiature dovrà essere accertato da un Funzionario del Committente, in presenza di un tecnico dell'Appaltatore.

**ART. 5 - VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE
APPARECCHIATURE - VARIAZIONE DELL'APPALTO -
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI
EFFICACIA**

Il Committente può richiedere, in ogni momento e per tutta la durata del presente Contratto, l'espansione delle apparecchiature noleggiate, mediante l'installazione di nuovi accessori o la sostituzione di accessori esistenti, previa ridefinizione del canone di noleggio.

Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per le apparecchiature in noleggio, l'Appaltatore dovrà sostituire le medesime con macchine di diverso modello, previamente accettate dal Committente, che possiedano le caratteristiche indicate nelle Schede Tecniche D - E - F- G - H e senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 8 del C.S.A., che si richiama.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature stesse.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore, per l'intera durata del Contratto, si impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 8 - SOMMINISTRAZIONI DEI MATERIALI DI CONSUMO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere

gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso delle apparecchiature.

ART. 9 - QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nei termini previsti e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10 del C.S.A., cui si fa espresso rinvio.

ART. 10 - IMPORTO CONTRATTUALE - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale è pari a € 159.600,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 320,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 35.182,40 e così per complessivi € 195.102,40 o.f.i.

L'importo contrattuale sarà sottoposto a revisione periodica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo quanto più puntualmente previsto dall'art. 8 del C.S.A. cui si rinvia.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'articolo 3, comma 1, della predetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000. Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo capoverso, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, a pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice Identificativo di Gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà posticipatamente, con cadenza trimestrale, il canone mensile relativo alle macchine installate, come stabilito dall'articolo 18 del C.S.A., che si richiama.

L'Appaltatore dovrà presentare, alla scadenza di ogni rata trimestrale, copia dei rapporti di intervento eseguiti o dichiarazione che non sono stati eseguiti interventi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvederà, a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), entro 10 giorni, all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni periodiche alle condizioni contrattuali e comunicherà la conclusione della verifica all'Appaltatore, che potrà inviare la relativa fattura; il pagamento verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima in applicazione del D.Lgs. N. 231/2002 e s.m.i.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile al Committente, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. c), del D.Lgs.

n. 231/2002 s.m.i. In tal caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'avvenuta verifica di conformità. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il canone con cadenza trimestrale posticipata, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al precedente articolo 11.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L.

24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, debitamente compilate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio:_____.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Partita IVA _____ - Codice Fiscale _____ - Piazza Castello n. 165 - TORINO.

Le fatture dovranno indicare il numero C.I.G., il numero della determinazione di impegno e numero di ordine, il codice IBAN completo, la data di esecuzione o periodo di riferimento e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si

applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'Appaltatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente. In difetto, la cessione non sarà opponibile a quest'ultimo e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere.

L'Appaltatore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente "dedicato" indicato dall'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati presso _____, sul conto corrente dedicato, codice IBAN: _____.

Le persone fisiche delegate ad operare sui conti medesimi sono le seguenti:

-

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

In caso di cessione del credito, nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione, il cessionario dovrà dichiarare che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato (così come meglio specificato nel successivo art. 22).

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il "Direttore dell'esecuzione del Contratto" (di seguito D.E.C.), nella persona del Dott. _____- Funzionario regionale del Settore Patrimonio, così come previsto dall'art. 111, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione

del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del noleggio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali, svolgendo tutti i compiti di cui agli articoli 102 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al relativo Regolamento attuativo approvato con D.M. n. 49/2018 cui si fa integrale rinvio.

ART. 14 - PENALI

L'Appaltatore é tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e in buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione della prestazione contrattuale ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento (R.U.P.), anche a seguito di segnalazioni da parte del D.E.C., procede, previa instaurazione di contraddittorio con l'Appaltatore, all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

L'applicazione delle penali non esime dall'adempimento dell'obbligazione e non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte del Committente nei confronti dell'Appaltatore.

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla richiesta del risarcimento del danno ulteriore.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali saranno applicate come segue:

1) il mancato intervento per assistenza tecnica entro i termini indicati dal C.S.A. darà luogo all'applicazione di una penale di Euro 100,00= al giorno. Nel caso in cui l'intervento, sebbene eseguito nei termini, non sia risolutore, si applicherà la medesima penale salvo che l'Appaltatore, con un ulteriore intervento, ripristini la piena funzionalità della macchina entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta. In tutti i casi il canone mensile di noleggio sarà ridotto dello 0,1% per ogni giorno di "fermo macchina". Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla chiamata,

l'Appaltatore s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta funzionalità, ferma restando l'applicazione della penale di cui al precedente comma;

2) i ritardi OLTRE 48 ORE DALL'ORDINE nella fornitura del materiale di consumo daranno luogo all'applicazione di una penale di Euro 50,00= al giorno; inoltre, per ogni giorno di "fermo macchina", il canone mensile di noleggio sarà ridotto di 0,1%.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

L'ammontare delle penali, comminabili per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dello stesso ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente risolve il contratto, durante il periodo di efficacia, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali oppure qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà del Committente di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, il Committente, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per adempiere, qualora l'inadempimento permanga, può procedere

d'ufficio al completamento in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (obbligazioni) del Codice Civile in quanto applicabili.

La penale sarà applicata anche per accertate carenze qualitative degli appalti di cui al descritto Lotto .

Per il Lotto oggetto del presente Contratto si richiama inoltre l'art. 10, punto 6 del C.S.A.

ART. 15 - CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. _____, emessa in data 29.04.2021 dalla Compagnia _____, per l'importo di Euro 16.311,84.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, ad opera dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto di Verifica di conformità del servizio.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo, prima dell'inizio delle prestazioni, un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività presso il Centro Stampa regionale dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai

sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente Contratto.

Come risulta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che costituisce parte integrante del presente Contratto, sussistono interferenze tra le attività dell'Appaltatore e le attività del Centro Stampa.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora risulti dal D.U.R.C., da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore, subcontraente sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e

vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)

il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi, subcontratti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal pagamento del canone l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il

diritto per il Committente di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Committente pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma, pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle

contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del medesimo da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 C.C. nonchè da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni contrattuali.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del presente Contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto più puntualmente disciplinato agli artt. 12 e 13 del C.S.A.

**ART. 17 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI -
RESPONSABILITA' VERSO TERZI - DANNI DI FORZA
MAGGIORE**

L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione causato dalla propria opera e da quella del proprio personale sia nei confronti del Committente che verso terzi.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si demanda agli artt. 11, 12 e 13 del C.S.A. che si richiama.

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni non potranno mai essere considerati di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro 5 (cinque) giorni dal momento del loro verificarsi, unicamente mediante lettera

raccomandata/PEC, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 per i casi di risoluzione del contratto, il Committente potrà chiedere la risoluzione prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante PEC/ raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 48, commi 17 e 18 e 110, del Codice;
- c) morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto, in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari

nelle società in accomandita ed il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

d) interruzione non motivata delle prestazioni;

e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, ed, in generale, violazione del dovere di riservatezza;

f) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;

g) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;

h) frode da parte dell'Appaltatore;

i) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità;

l) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che

stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015;

n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità delle prestazioni contrattuali entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;

o) grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

p) qualora dal ritardato inadempimento degli obblighi contrattuali derivi un importo massimo della penale comminabile superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

q) nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente.

Il presente contratto di appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L.

n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per le prestazioni oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora effettuate, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

E' inoltre riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e

l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione delle macchine, protratto per oltre dieci giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 4 del presente contratto;

- ripetuti inadempimenti agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti;

- riscontro, anche dopo l'installazione delle macchine e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più accessori non risultino adeguati alla produttività minima richiesta o che non siano in grado di fornire le prestazioni specificate negli Allegati D - E - F- G - H del C.S.A. e contenuti nella Relazione Tecnica del Lotto 2;

- inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente atto ed il C.S.A. prevedano tale conseguenza.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà pertanto all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento, di cui alle premesse, con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento ad altro Operatore Economico.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto sarà, in ogni caso, sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accertate dal D.E.C., impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente dell'importo per la

mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale, a qualsiasi titolo presente nelle sedi regionali, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento al Committente degli eventuali danni cagionati.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 17 del C.S.A. Nel caso in cui il D.E.C. accerti un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale dell'appalto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per l'affidamento ad altro Operatore Economico ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva pertanto ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento dell'appalto.

ART. 19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi le prestazioni o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore , senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quello.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 20 - RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile all'Appaltatore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del C.C.

In tal caso è riconosciuto all'Appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

ART. 21 - RECESSO DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del C.S.A. cui si fa rinvio.

**ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL
CONTRATTO - SUBAPPALTO - VICENDE SOGGETTIVE**

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del presente appalto; le suddette cessioni o procure non saranno accettate, ne' potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come più puntualmente disciplinato dall'art. 21 del C.S.A. che si richiama.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG associato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in materia di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

In caso di modifiche soggettive resta comunque fermo quanto previsto agli artt. 106, comma 1, lett. d), 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, del Codice. Si fa rinvio alla disciplina più puntualmente indicata all'art. 23 del C.S.A., che si richiama.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, il Committente provvederà ad interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita, presso il Committente, il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del C.C. con il titolare del subappalto

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, il Committente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i, salve le

ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, comma 8.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina dell'art. 7 del C.S.A.

**ART. 23 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE -
OSSERVANZA DELLE LEGGI - CLAUSOLA DI RINVIO**

L'Appaltatore si impegna:

1. a rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Regionale Anticorruzione; in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012;
- 2 In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 - la Misura 6.10, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- alle Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi
- nel Regolamento approvato con D.M. n. 49/2018;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono le prestazioni oggetto del presente Contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Oltre gli oneri di cui al Capitolato sono altresì a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984 i seguenti obblighi speciali:

a) spese di contratto, registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986

n. 131) e bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;

b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti il noleggio e per tutta la durata dello stesso.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: IL GIORNALE" edizione nazionale, "AVVENIRE" edizione nazionale, "LA STAMPA" edizione regionale e "LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI" edizione basso Piemonte), corrispondenti a circa € 399,93 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

mediante comunicazione che specificherà l'importo esatto e la modalità di pagamento.

**ARTICOLO 25 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -
TRIBUNALE COMPETENTE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza, detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, egli decade dal diritto a farle valere.

Si applicano, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni in materia di accordo bonario previste dall'art. 205 del Codice.

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in

via amministrativa, é devoluta alla giurisdizione civile ordinaria.

L'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è il Tribunale di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE -
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI DA
PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del presente contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi

all'esecuzione del presente Contratto;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

- Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni o comunque per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta.
- I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Diritti dell'interessato
- All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento,

la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

- Titolare del Trattamento
- Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, PEC:_____.
- - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- - il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per

tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato.

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, l'Appaltatore è nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale (come indicato al precedente articolo 28). Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto nel dal Delegato.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità delle prestazioni affidate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della

cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le prestazioni del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno

automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale

o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3. vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4. assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5. se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6. se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati ed informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

del Contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal Contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;

oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del Contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie

di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro-tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti

degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in

qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione delle prestazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o

richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo è compreso nell'importo contrattuale.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

- il Committente: Torino -_____;
- l'Appaltatore:_____.

Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che

ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata_____, analogamente il Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata_____.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: artt. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare,
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

FORGRAF S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA GESTIONALE
PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE. (LOTTO 3).**

CIG N.: 83820037B0.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 87.920,00, oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. _____), rappresentata dal _____ nato a _____, - Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, via Viotti n. 8, di seguito "**Il Committente**"

E

La Società **MOLTECO PRINTING S.r.l.** (P.I.: _____) con sede in Torino, _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito "**l'Appaltatore**", il quale interviene nel presente contratto (in seguito "**Contratto**")

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 238 del 1.6.2020, il

Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori, di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto del Servizio (Capitolato Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche, DUVRI, Relazione Tecnica di sistemi di stampa (Lotto 1), di apparecchiature varie (Lotto 2, di sistema gestionale (Lotto 3), e servizi connessi per il Centro Stampa della Regione Piemonte, in particolare Scheda Tecnica "I" per il Lotto 3 per il noleggio di un sistema gestionale per il centro stampa regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- con determinazione n. 310 del 23.7.2020, il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal

bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario;

- con determinazione n. 81 del 25.02.2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, prot. n. 9843/A1111C del 17.2.2021, della procedura di gara in argomento. Relativamente al Lotto 3, l'affidamento è stato effettuato in capo alla Società MOLTECO PRINTING S.r.l. con sede in Torino, _____, per l'importo di € 87.720,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 19.342,40 e così per complessivi € 107.262,40 o.f.i.;

- con determinazione n. _____ del _____ 2021 il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto a dichiarare l'avvenuta

efficacia della determinazione n. 81 del 25.02.2021 di aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., provvedendo nel contempo all'approvazione degli schemi di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in seguito C.S.A. ed i relativi allegati, l'offerta tecnico-economica, nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

**ART. 2 -OGGETTO - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL
CONTRATTO(ALLEGATI NON MATERIALMENTE) - ORDINE DI
PREVALENZA**

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio di un sistema gestionale per il centro stampa regionale (Lotto 3) ovvero la creazione di una stazione di lavoro software per la gestione degli ordini di lavoro per il Centro Stampa della Regione Piemonte, integrata dalla manutenzione e dall'assistenza tecnica.

Relativamente alle specifiche tecniche minime e alle prestazioni del software gestionale oggetto del presente Contratto, nonché alle specifiche e criteri ambientali minimi, di cui al D.M. 17.10.2019, si fa espresso rinvio alla Scheda Tecnica "I", la quale, ancorché non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Fanno parte parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Capitolato Speciale e suoi allegati e i criteri Ambientali Minimi in essi citati;
- l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione Appaltante con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;

• il DUVRI elaborato dall'appaltatore a cui le parti fanno rinvio.

L'affidamento viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati e ai Criteri Ambientali Minimi in essi citati, nel DUVRI elaborato dal Committente, nel DUVRI elaborato dall'Appaltatore, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

In caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, vale la soluzione che a giudizio del RUP, risulti la più aderente alle finalità del contratto. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnico- economica.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è stabilita in cinque anni dalla data di avvio del noleggio in via

d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta, fatta salva l'eventuale proroga tecnica delle prestazioni nelle more dello svolgimento di nuova gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del C.S.A.

Il canone decorerà dalla data di effettiva installazione del software gestionale necessario allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Gli ordini di installazione sono emessi dal Committente e trasmessi all'Appaltatore il quale deve, entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare il software gestionale presso la sede del Centro Stampa regionale in via Pisano n. 6 - Torino, o in caso di avvenuto trasferimento dello stesso nel Palazzo Unico degli uffici della Regione Piemonte, in Via Passo Buole n. 22 - Torino.

L'installazione deve essere effettuata secondo i termini stabiliti dall'articolo 10, punto 6 del C.S.A., che si richiama.

Ad installazione avvenuta, il regolare funzionamento il software gestionale dovrà essere

accertato da un Funzionario del Committente, in presenza di un tecnico dell'Appaltatore.

**ART. 5 - VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE
APPARECCHIATURE - VARIAZIONE DELL'APPALTO -
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI
EFFICACIA**

Il Committente può richiedere, in ogni momento e per tutta la durata del presente Contratto, l'espansione software noleggiato mediante l'installazione di nuovi applicativi o la sostituzione di applicativi esistenti, previa ridefinizione del canone di noleggio.

Qualora non fosse più possibile utilizzare il software noleggiato per malfunzionamento dello stesso, l'Appaltatore dovrà sostituire il medesimo con un applicativo di diverso modello, previamente accettato dal Committente, che possieda le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica "I", senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 8 del C.S.A., che si richiama.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti

responsabili della consegna e dell'assistenza tecnica del software gestionale noleggiato.

Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso del software gestionale noleggiato.

**ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA - GARANZIA DI BUON
FUNZIONAMENTO**

L'Appaltatore, per l'intera durata del Contratto, si impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione rimuovendo eventuali errori presenti nel software stesso o causati dal personale di assistenza, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del C.S.A., che si applica integralmente.

L'Appaltatore fornisce al Committente, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la garanzia di buon funzionamento del software e si impegna a garantirne un uso corretto alle condizioni previste dall'articolo 12 del C.S.A.

**ART. 8 - SOMMINISTRAZIONI DEI MATERIALI DI CONSUMO
DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve comunicare preventivamente il nominativo del referente o dei referenti responsabili della consegna e dell'assistenza

tecnica del software gestionale noleggiato Il Committente si riserva la facoltà di designare uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dall'Appaltatore all'uso del software gestionale noleggiato.

ART. 9 - QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nei termini previsti e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10 del C.S.A., cui si fa espresso rinvio.

ART. 10 - IMPORTO CONTRATTUALE - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale è pari a € 87.720,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 200,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari ad € 19.342,40 e così per complessivi € 107.262,40 o.f.i.

L'importo contrattuale sarà sottoposto a revisione periodica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo quanto più puntualmente previsto dall'art. 8 del C.S.A. cui si rinvia.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'articolo 3, comma 1, della predetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000. Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente.

Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice Identificativo di Gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà posticipatamente, con cadenza trimestrale, il canone mensile relativo alle macchine installate, come stabilito dall'articolo 18 del C.S.A., che si richiama.

L'Appaltatore dovrà presentare, alla scadenza di ogni rata trimestrale, copia dei rapporti di intervento eseguiti o dichiarazione che non sono stati eseguiti interventi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvederà, a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), entro 10 giorni, all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni periodiche alle condizioni contrattuali e comunicherà la conclusione della verifica all'Appaltatore, che potrà inviare la relativa fattura; il pagamento verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima in applicazione del D.Lgs. N. 231/2002 e s.m.i.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile al Committente, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. In tal caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'avvenuta verifica di

conformità. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il canone con cadenza trimestrale posticipata, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al precedente articolo 11.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, debitamente compilate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio:_____.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e

Patrimonio, Partita IVA _____ - Codice
Fiscale _____ - Piazza Castello n. 165 -
TORINO.

Le fatture dovranno indicare il numero C.I.G., il numero della determinazione di impegno e numero di ordine, il codice IBAN completo, la data di esecuzione o periodo di riferimento e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'Appaltatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente. In difetto, la cessione non sarà opponibile a quest'ultimo e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere.

L'Appaltatore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente "dedicato" indicato dall'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati presso _____, sul conto corrente dedicato, codice IBAN:

_____.

Le persone fisiche delegate ad operare sui conti medesimi sono le seguenti:

In caso di cessione del credito, nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione, il cessionario dovrà dichiarare che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato (così come meglio specificato nel successivo art. 22).

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il

"Direttore dell'esecuzione del Contratto" (di seguito D.E.C.), nella persona del Dott. _____, nato ad _____ - Funzionario regionale del Settore Patrimonio, così come previsto dall'art. 111, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del noleggìo ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali, svolgendo tutti i compiti di cui agli articoli 102 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al relativo Regolamento attuativo approvato con D.M. n. 49/2018 cui si fa integrale rinvio.

ART. 14 - PENALI

L'Appaltatore é tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e in buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione della prestazione contrattuale ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento (R.U.P.), anche a seguito di segnalazioni da parte del D.E.C., procede, previa

instaurazione di contraddittorio con l'Appaltatore, all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

L'applicazione delle penali non esime dall'adempimento dell'obbligazione e non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte del Committente nei confronti dell'Appaltatore.

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla richiesta del risarcimento del danno ulteriore.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali saranno applicate come segue:

- 1) il mancato intervento per assistenza tecnica entro i termini indicati dal C.S.A. darà luogo all'applicazione di una penale di Euro 100,00= al giorno. Nel caso in cui l'intervento, sebbene eseguito nei termini, non sia risolutore, si applicherà la medesima penale salvo che

l'Appaltatore, con un ulteriore intervento, ripristini la piena funzionalità della macchina entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta. In tutti i casi il canone mensile di noleggio sarà ridotto dello 0,1% per ogni giorno di "fermo macchina". Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla chiamata, l'Appaltatore s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta funzionalità, ferma restando l'applicazione della penale di cui al precedente comma;

2) i ritardi OLTRE 48 ORE DALL'ORDINE nella fornitura del materiale di consumo daranno luogo all'applicazione di una penale di Euro 50,00= al giorno; inoltre, per ogni giorno di "fermo macchina", il canone mensile di noleggio sarà ridotto di 0,1%.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

L'ammontare delle penali, comminabili per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dello stesso ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente risolve il contratto, durante il periodo di efficacia, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali oppure qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà del Committente di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei

termini di cui alla Legge n. 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, il Committente, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per adempiere, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio al completamento in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (obbligazioni) del Codice Civile in quanto applicabili.

La penale sarà applicata anche per accertate carenze qualitative degli appalti di cui al descritto Lotto .

Per il Lotto oggetto del presente Contratto si richiama inoltre l'art. 10, punto 6 del C.S.A.

ART. 15 - CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. _____, emessa in data 29.04.2021, dalla

Compagnia _____, per l'importo di Euro 27.712,39.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, ad opera dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto di Verifica di conformità del servizio.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa

contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire

la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo, prima dell'inizio delle prestazioni, un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività presso il Centro Stampa regionale dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente Contratto.

Come risulta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che costituisce parte integrante del presente Contratto, sussistono interferenze tra le attività dell'Appaltatore e le attività del Centro Stampa.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora risulti dal D.U.R.C., da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali,

che l'Appaltatore o il Subappaltatore, subcontraente sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)

il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, di titolari di subappalti e cottimi, subcontratti, impiegati

nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal pagamento del canone l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto per il Committente di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Committente pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento

diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma, pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del medesimo da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 C.C. nonché da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni contrattuali.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare

all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del presente Contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto più puntualmente disciplinato agli artt. 12 e 13 del C.S.A.

**ART. 17 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI -
RESPONSABILITA' VERSO TERZI - DANNI DI FORZA
MAGGIORE**

L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione causato dalla propria opera e da quella del proprio personale sia nei confronti del Committente che verso terzi.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si demanda agli artt. 11, 12 e 13 del C.S.A. che si richiama.

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni non potranno mai essere considerati di forza maggiore e

dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro 5 (cinque) giorni dal momento del loro verificarsi, unicamente mediante lettera raccomandata/PEC, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 per i casi di risoluzione del contratto, il Committente potrà chiedere la risoluzione prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante PEC/ raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di

cessazione di attività, fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 48, commi 17 e 18 e 110, del Codice;

c) morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto, in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita ed il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

d) interruzione non motivata delle prestazioni;

e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, ed, in generale, violazione del dovere di riservatezza;

f) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;

g) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;

h) frode da parte dell'Appaltatore;

i) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare

in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità;

l) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015;

n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità delle prestazioni contrattuali entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;

o) grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

p) qualora dal ritardato inadempimento degli obblighi contrattuali derivi un importo massimo della penale comminabile superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

q) nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente.

Il presente contratto di appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per le prestazioni oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora effettuate, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla

stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

E' inoltre riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione del software gestionale noleggiato necessario allo svolgimento del servizio di gestione ordini al Centro Stampa protratto per oltre dieci giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 4 del presente contratto;

- ripetuti inadempimenti agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti;

- riscontro, anche dopo l'installazione del software gestionale e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più applicativi non risultano adeguati alla produttività minima

richiesta o che non sono in grado di fornire le prestazioni specificate nella Scheda Tecnica "I";

- inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente atto ed il C.S.A. prevedano tale conseguenza.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà pertanto all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale,

del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento, di cui alle premesse, con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento ad altro Operatore Economico.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto sarà, in ogni caso, sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta

salvo il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accertate dal D.E.C., impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente dell'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale, a qualsiasi titolo presente nelle sedi regionali, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento al Committente degli eventuali danni cagionati.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di

risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 17 del C.S.A. Nel caso in cui il D.E.C. accerti un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore,

qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In sede di liquidazione finale dell'appalto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per l'affidamento ad altro Operatore Economico ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva pertanto ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento dell'appalto.

ART. 19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi le prestazioni o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quello.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 20 - RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile all'Appaltatore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del C.C.

In tal caso è riconosciuto all'Appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

ART. 21 - RECESSO DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del C.S.A. cui si fa rinvio.

**ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL
CONTRATTO - VICENDE SOGGETTIVE**

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del presente appalto; le suddette cessioni o procure non saranno accettate, ne' potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come più puntualmente disciplinato dall'art. 21 del C.S.A. che si richiama.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG associato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in materia di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

In caso di modifiche soggettive resta comunque fermo quanto previsto agli artt. 106, comma 1, lett. d), 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, del Codice. Si fa rinvio alla disciplina più puntualmente indicata all'art. 23 del C.S.A., che si richiama.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, il Committente provvederà ad interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

**ART. 23 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE -
OSSERVANZA DELLE LEGGI - CLAUSOLA DI RINVIO**

L'Appaltatore si impegna:

1. a rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano

Regionale Anticorruzione; in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012;

- 2 In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 - la Misura 6.10, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- alle Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;
- nel Regolamento approvato con D.M. n. 49/2018;

- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono le prestazioni oggetto del presente Contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Oltre gli oneri di cui al Capitolato sono altresì a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984 i seguenti obblighi speciali:

a) spese di contratto, registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131) e bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;

b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti il noleggio e per tutta la durata dello stesso.

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: IL GIORNALE" edizione nazionale, "AVVENIRE" edizione nazionale, "LA STAMPA" edizione regionale e "LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI" edizione basso Piemonte), corrispondenti a circa € 220,08 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante comunicazione che specificherà l'importo esatto e la modalità di pagamento.

**ARTICOLO 25 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -
TRIBUNALE COMPETENTE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza, detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, egli decade dal diritto a farle valere.

Si applicano, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni in materia di accordo bonario previste dall'art. 205 del Codice.

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in via amministrativa, è devoluta alla giurisdizione civile ordinaria.

L'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è il Tribunale di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE -
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI DA
PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello

di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del presente contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla

Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

- Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni o comunque per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta.
- I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in

vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

- Diritti dell'interessato
- All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
- Titolare del Trattamento
- Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al

trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, PEC:_____.

- - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- - il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato.

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, l'Appaltatore è nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale (come indicato al precedente articolo 28). Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto nel dal Delegato.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità delle prestazioni affidate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che

presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le prestazioni del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei

trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3. vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
4. assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;
5. se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
6. se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati ed informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal Contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;

oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del Contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del

trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si

impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro-tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione

della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione delle prestazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui

al Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal

presente articolo è compreso nell'importo contrattuale.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

- il Committente: Torino - _____;
- l'Appaltatore: Torino, _____.

Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata _____, analogamente il Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione

all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata:_____.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: artt. 1, 2,3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare,
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

MOLTECO PRINTING S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 81/2005 s.m.i.